



**Comune di Monchio delle Corti**

**Capitolato speciale d'Appalto**

**Ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della**

**“Casa residenza per anziani Val Cedra”**

**con istituzione di n°3 posti letto territoriali e realizzazione di nuovo centro assistenza alla  
persona. I° stralcio**

**DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA  
DEI LAVORI**

## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la messa a norma e ampliamento della casa di riposo Val Cedra ubicata in località Monchio basso, comune di Monchio delle Corti, Provincia di Parma.
2. I lavori si svolgeranno all'interno ed all'esterno di una casa protetta che resterà in attività; sono pertanto state impostate fasi di lavorazione distinte che vedranno i lavori svolgersi sostanzialmente in tre distinte fasi; tali fasi saranno funzionali a rendere fruibili i locali ristrutturati mano a mano che le opere verranno completate; pertanto sono previste consegne parziali delle opere e sospensioni per consentire la continuità delle attività di assistenza agli anziani così come definito nel PSC e nel Cronoprogramma lavori.
3. Ubicazione: Monchio delle Corti capoluogo – Via Monchio Basso n. 24
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'intervento è finanziato con fondi del Comune di Monchio e con contributo della Fondazione Cariparma.
7. L'affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 95 comma 3 del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50.
8. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:  
Codice identificativo della gara (CIG): 6835504458  
Codice Unico di Progetto per l'Intervento (CUP) C41B15000310004

### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

#### **Tabella A.**

	<b>Importi in Euro</b>	<b>A Corpo</b>	<b>A Misura</b>	<b>Totale</b>
<b>1</b>	<i>Importo esecuzione lavori</i>		407.135,34	407.135,34
<b>2</b>	<i>Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>		17.000,00	17.000,00
<b>Tot</b>	<b>Importo Totale Appalto</b>			17.000,00 <b>424.135,34</b>

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dell'importo dei lavori di cui al comma 1, prima colonna aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere così come definito al comma 1, colonna seconda, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata.

**Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a misura" – secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione a norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, colonna prima, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1 colonna seconda, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

**Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Edifici Civili e Industriali "OG1"; sono altresì previste categorie subappaltabili/scorporabili OS28 e OS30.
2. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 la categoria è subappaltabile per un quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

**Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, comma 6,7 e 8 e all'art. 184 del regolamento 207/10, articolo 10, comma 6 del capitolato generale d'appalto, sono indicati nella tabella sottostante

**Tabella B**

<b>PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE-CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera (articolo 5)</b>			
n	designazione delle categorie (e sottocategorie)omogenee dei lavori	in Euro	in percentuale
	Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA		

1	Opere civili	244.600,00	60,06 %
2	Impianti meccanici	69.600,08	17,09 %
3	Impianti elettrici	92.935,26	22,82 %
<b>a</b>	<b>Totale importo esecuzione lavori</b>	<b>407.135,34</b>	<b>100,00%</b>
	Oneri della sicurezza di cantiere come da computo specifico		
<b>b</b>	<b>Totale oneri della sicurezza a corpo</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTALE DA APPALTARE (somma a+b)</b>	<b>424.135,34</b>	

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, ancorchè non materialmente allegato;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto – parte prima – con le tabelle in esso contenute;
  - c) l'elenco prezzi unitari;
  - d) il piano di sicurezza e coordinamento;
  - e) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del regolamento approvato con D.P.R. 207/10.
  - f) gli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto di cui all'elenco elaborati progetto esecutivo

In caso di discordanza tra i documenti citati varrà sempre quello più aderente alle finalità per i quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva a favore dell'Amministrazione Appaltante.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b) il D.Lgs. n. 50/2016;
  - c) il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, per quanto applicabile;
  - d) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 50/2016;
  - e) D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D. Lgs 50/2016;
  - c) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 7 – Discordanze negli atti contrattuali – Ordine di validità degli atti contrattuali**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

### **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. Tale persona deve essere in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui all'elenco prezzi unitari.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli art. 15,16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle " Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 ( in Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 Febbraio 2008)

**Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



### CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### **Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi **secondo norma**, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. La consegna delle opere in via d'urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipula del contratto previsto dal comma 11 art. 32 D.Lgs. 50/2016, salvo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita finanziamenti comunitari.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili. In tal caso si provvederà alla compilazione di un verbale di consegna specifico per i lavori compresi nelle aree temporaneamente indisponibili. Resteranno comunque confermati i termini per l'esecuzione complessiva dei lavori definiti nel verbale di consegna iniziale. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### **Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 190(centonovanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di avverse condizioni climatiche mediamente riscontrabili nella zona oggetto dell'intervento.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che fissa ulteriori termini temporali intermedi e scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, che saranno prese in consegna parzialmente per evitare interferenze operative su aree intercluse operativamente in cantieri limitrofi, ovvero per l'esecuzione di opere necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. **Sono richieste consegne parziali delle opere che consentano il riutilizzo da parte dell'Amministrazione dei locali ristrutturati; in particolare l'impresa si impegnerà a rispettare le consegne parziali indicate nel Cronoprogramma dei lavori allegato al progetto. Alla consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti nei tempi nei previsti dal cronoprogramma, corrispondono le consegne parziali di tali impianti; l'assenza della consegna delle documentazioni suddette sarà equiparata a mancata consegna parziale con relativo calcolo delle penali.**

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione

#### **Art. 15 –Sospensioni richieste dall’esecutore**

1. Ai sensi dell’art 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art 107, comma 1, del D.lgs 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori;
  - b) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori
  - c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del Codice dei contratti.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
10. Qualora il termine delle sospensioni ordinate dal Rup dovesse prolungarsi più del dovuto, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto e/o richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di Monchio e dovrà comunque concludere i lavori entro i termini indicati nel cronoprogramma o, eventualmente, nei termini indicati in sede di offerta ove più favorevoli rispetto a quello del cronoprogramma

#### **Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

#### **Art. 18 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere (ivi comprese le consegne parziali indicata all'art. 14), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stesso
  - b) Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti
  - c) Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori
  - d) Nella ripresa dei lavori nei 2 giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni metereologiche
  - e) Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

3. Nel caso di mancata produzione dei documenti di Collaudo tecnico Funzionale delle opere realizzate entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio del Certificato di Ultimazione dei lavori nonché delle dichiarazioni di conformità degli impianti previste ad ogni consegna parziale sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione della emissione del primo SAL successivo all'accertamento del ritardo e riconfermate nel conto finale.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'**articolo 21**, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 10 giorni dalla data di richiesta e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione fissati da progetto esecutivo e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini intermedi vincolanti previsti dal crono programma e del termine di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, qualora nominato, in ottemperanza all'articolo 92 D.Lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza di coordinamento o piano sostitutivo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua.
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
  - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18 comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

### **Art. 22 - Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. L'appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stesso eventuali modifiche o maggiorazioni
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati a corpo e verranno liquidati in misura percentuale rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

### **Art. 23 - Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», del presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

#### **Art. 24 – Eventuali Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del DPR 207/2010.

#### **Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

### **CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 26 – Anticipazione**

1. All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa di importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

#### **Art. 27 – Pagamenti del corrispettivo contrattuale**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, comprensivi dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 2, e comunque al raggiungano un importo non inferiore a Euro 75.000,00 (Euro settantacinquemila / 00). L'importo delle ritenute di garanzia sarà liquidato ai sensi del successivo art. 27;
2. L'ultimo stato di avanzamento sarà liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati una quota corrispondente alla rata di saldo stabilita in un importo pari al 5% dell'importo di contratto compreso gli importi di eventuali varianti. All'atto dell'emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell'importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5 % non sia mai inferiore al valore della rata di saldo. L'importo della rata di saldo sarà liquidato ai sensi del successivo art. 27.
3. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 16, del D.Lgs. 50/16. Le informazioni necessarie per procedere d'ufficio agli accertamenti, di cui sopra, saranno fornite dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, sulla base dell'allegato n. 2 al presente Capitolato Speciale.
4. Parimenti la emissione di ogni certificato di pagamento è altresì subordinata alle prescrizioni di cui al successivo art. 46, comma 1- 2.

5. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data. La fattura di liquidazione dovrà essere intestata all'Comune di Monchio delle Corti e verrà inoltrata alla Stazione Appaltante stessa.
6. Il Comune di Monchio delle Corti provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dall'acquisizione dei documenti di liquidazione (certificato di pagamento, DURC regolare e fattura), mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

#### **Art. 28 - Pagamenti Conto Finale e Rata di Saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento:
  - a) L'importo delle ritenute di garanzia pari allo 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, ai sensi dell'art. 7 DM 145/2000 entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo;
  - b) l'importo della rata di saldo, determinato ai sensi del precedente articolo, qualunque sia il suo ammontare, da liquidare entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, previa acquisizione d'ufficio del certificato DURC di cui al precedente art. 20, comma 3 e delle fatture quietanzate dei subappaltatori di cui al successivo art. 44 del presente capitolato.
2. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **Art. 29 – Ritardi nel pagamento**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la trasmissione dei documenti di liquidazione (certificato di pagamento, DURC e fattura) ed il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.



### **Art. 30 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento dell'importo liquidato col conto finale in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 1, per causa imputabile all'Amministrazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 31 - Revisione prezzi**

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/16, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificata alla Stazione appaltante. La cessione di credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune di Monchio delle Corti qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica di cui al periodo precedente

## CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

### **Art. 33 - Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs. n. 50/16, è richiesta la cauzione provvisoria, pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. I relativi contratti fideiussori richiesti devono essere conformi, agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123

### **Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/16, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% , l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Art. 35 – Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 e dell'articolo 103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/lec 17000, fermo restando le

riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

#### **Art. 36 - Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della suddetta polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, nei termini stabiliti all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/16.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3. I contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e devono prevedere le seguenti coperture assicurative:
  - a) PARTITA 1 – OPERE : la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'I.V.A. ;
  - b) PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI : la somma assicurata è quantificata in Euro 500.000,00
  - c) PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata in Euro 500.000,00
  - d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI : la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 4.000.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 1.000.000,00.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. La polizza fidejussoria è integrata, in caso di aumento degli importi contrattuali per effetto di successivi atti di sottomissione, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. n. 123/04 con le modalità richieste dalla Amministrazione

## CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 37 - Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, e dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/16.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B», e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

### **Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 106/2016 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### **Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE**

### **Art. 40- Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori:
  - a) tutti i documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 comma 9 del D. Lgs.81/2008, secondo le specifiche di cui all'allegato XVII;
  - b) il nominativo delle imprese esecutrici ed i relativi documenti comprovanti la regolarità contributiva (DURC);
  - c) una dichiarazione in merito all'organico medio per qualifica corredato degli estremi delle denunce inps, inail e cassa edile;
  - d) una dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, per l'impresa appaltatrice e per ciascuna impresa esecutrice;
  - e) una autocertificazione sulla valutazione dei rischi per l'impresa appaltatrice e per ciascuna impresa esecutrice;
  - f) una comunicazione in merito ai nominativi dei soggetti incaricati a svolgere il ruolo di Datore di lavoro, Direttore di Cantiere (Responsabile della Sicurezza in cantiere) e dei singoli preposti ad attività nell'ambito della Sicurezza.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
  - a) Dall'appaltatore, comunque organizzato, anche nelle forme aggregate previste dall'art 45 del D.Lgs 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori
  - b) Dal consorzio di cooperative o imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile di cui all'art 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, se il consorzio intende eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione
  - c) Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione

### **Art. 41 – Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

#### **Art. 42 – Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori ovvero al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato), un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 23, e dovrà essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all'allegato XV punto 3 D.Lgs. n. 81/08.
3. I piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC (ove esistente) e/o per verificarne i contenuti minimi previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08, a norma dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06.
4. In caso di mancata approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore non può eseguire le lavorazioni e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal Coordinatore per la sicurezza.

#### **Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dallo stesso applicabili al cantiere di cui al presente documento.
2. Ogni impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. Il piano di sicurezza di Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
6. Qualora si verificano gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, ove nominato, dal direttore dei lavori o dal RUP, l'Amministrazione Appaltante potrà procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno, incamerando la 'cauzione' e trattenendo ogni somma dovuta all'Appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dall'Amministrazione Appaltante, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

#### **Art. 44– Costi legati alla sicurezza**

1. I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all'organizzazione del cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 D.Lgs. n. 81/08, ammontano a Euro 1.183,39;
2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso.
3. Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l'importo contabilizzabile, ad ultimazione dei lavori, fatto salvo parere contrario del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

## CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 45 – Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente, salvo le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, con l'osservanza dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/16.
2. Non possono essere seguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, e dunque sono subappaltabili, le lavorazioni relative alle categorie di opere specialistiche OS 28 e OS 30.

**Attenzione: in considerazione del fatto che le categorie specialistiche subappaltabili, se considerate cumulativamente, superano il 30% dell'appalto, le imprese potranno subappaltare comunque per un massimo del 30%**

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il nominativo/ i nominativi dei soggetti a cui saranno affidati i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante di copia del contratto di subappalto (in originale o schema di contratto), la cui efficacia è comunque subordinata al successivo rilascio della autorizzazione; il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
  - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alla esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo:
    - Dichiarazione sostitutiva, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, circa il possesso dei requisiti di qualificazione di *ordine generale* elencati all'art. 80 D.Lgs. n. 50/16 .
    - Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
    - Documentazione sostitutiva attestante il possesso da parte della impresa subappaltatrice, dei requisiti di *ordine speciale* come previsti dall'art. 90, lett. a) b) c) del d.P.R. n. 207 del 2010 per importi di subappalto fino a 150.000 Euro, ovvero attestazione SOA, in corso di validità, per categoria ed importo adeguato all'entità delle lavorazioni da subappaltare. Il periodo a cui riferire tali requisiti è il quinquennio antecedente la data di richiesta.
    - Dichiarazione sostitutiva di conformità della Impresa subappaltatrice alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all'art. 17 L. n. 68/99 ( per imprese con organico superiore a 35 dipendenti o che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 per imprese con organico fra 15 e 35 dipendenti) *oppure dichiarazione* di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
    - Comunicazione circa la composizione societaria ART. 1 DPCM 187/91 della Ditta subappaltatrice. E' richiesta per le Società di capitali: S.P.A. – IN ACCOMANDITA PER AZIONI – S.R.L. – SCRL. In caso di consorzi la comunicazione deve riferirsi ai consorziati per cui i Consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della P.A. o che eseguono il subappalto
    - Certificazione del subappaltatore: CCIAA competente di data non anteriore a 6 mesi la data di presentazione della richiesta di subappalto, o autocertificazione, contenente i dati generali relativi alla Impresa subappaltatrice con la dicitura antimafia e indicazione del Direttore Tecnico oppure equivalente autocertificazione sostitutiva e/o integrativa. In caso di Consorzi o Società consortili devono essere indicati i consorziati con quota superiore al 10%



del fondo consortile e quelli per cui i Consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della P.A. o che eseguono il subappalto

- Dichiarazione sostitutiva dell'Impresa aggiudicataria circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 dei C.C. con il subappaltatore. In caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
  - Modulo subappaltatori Modulo GAP Subappaltatori L. 726/82 datato e sottoscritto dalle parti, relativamente a qualsiasi contratto di subappalto relativo ad un appalto principale di valore superiore a Euro 51.645,69 (Circ. Alto Commissario dd. 28.3.1989);
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
4. Non verranno rilasciate autorizzazioni di subappalto a favore di soggetti per i quali esistano situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216 c. 7 DPR n. 207/2010 nei confronti di eventuali collaudatori nominati dalla Amministrazione nell'ambito del presente intervento.
  5. In ogni caso, qualora nell'arco temporale della durata della prestazione richiesta dal presente capitolato venisse emesso un nuovo atto normativo che regoli diversamente e/o integri le suddette previsioni in materia di subappalto, troverà applicazione la normativa vigente al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto stesso.
  6. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo il caso di subappalto lavori inferiori al 2% dell'importo dei lavori appaltati o inferiori a Euro 100.000,00 per cui i termini sono ridotti della metà; ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, il quale può essere prorogato una sola volta, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
  7. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi
    - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
    - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
    - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
    - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
  8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
  9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
  10. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art 30 del d. lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione, con la quale dichiara:
    - a) Di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco, da allegare in copia.

- b) Di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati
- c) Che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si cade nella fattispecie della mera somministrazione di lavoro

A norma dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/16, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività qualificata come fornitura con posa in opera o nolo a caldo, sarà sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista dal medesimo art. 118, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Ai fini della applicazione della disciplina sul subappalto di cui al presente articolo è considerato "lavoro" e quindi sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16, *con esclusione del comma 2*, indipendentemente dalla incidenza di manodopera o dall'importo, il contratto avente ad oggetto:

*"l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante";*

#### **Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 D.Lgs. n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatta salva la ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/16. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. A norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16, comma 10 ed art. 30 comma 5 e 6 del medesimo Codice, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai suddetti adempimenti, la Stazione Appaltante sospende i successivi pagamenti a suo favore. Allo scopo di monitorare le risultanze di cui ai commi precedenti l'appaltatore dovrà provvedere a mezzo di dichiarazione sostitutiva, avente i medesimi contenuti dello schema allegato al presente Capitolato (allegato n. 1), con la quale attesta di avere consegnato alla Amministrazione Committente tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori entro 20 giorni successivi al pagamento di precedente SAL.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 48 – Controversie**

1. In caso di divergenza tra Comune di Monchio e Appaltatore, sia durante l'esecuzione, sia al termine del contratto, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sulle opere o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto è affidato a Comune di Monchio. Il giudizio di questi viene comunicato all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo scritto da parte dell'Appaltatore nel termine di 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le opere e le somministrazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile di Comune di Monchio.
2. Le domande e i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Responsabile di Comune di Monchio essere iscritti nei documenti contabili (qualora esistenti), nei modi e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande o reclami dell'Appaltatore non saranno presi in considerazione.
3. Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Responsabile di Comune di Monchio redige un processo verbale delle circostanze contestate, che dovrà essere firmato dallo stesso e dall'Appaltatore, o questi non presentandosi, da due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale viene notificata all'Appaltatore per eventuali osservazioni da presentarsi al Responsabile di Comune di Monchio nel termine di giorni sette di calendario. Nel caso che entro questo termine l'Appaltatore non presenti osservazioni, le risultanze del verbale si intendono da esso accettate.
4. Il verbale, firmato dall'Appaltatore, o ad esso notificato, nonché le eventuali osservazioni, saranno quindi inviate a Comune di Monchio dopo di ciò si esegue la procedura già indicata.
5. Tutte le controversie tra Comune di Monchio e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non siano state definite, sono rimesse in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Parma, quale Autorità Giudiziaria Ordinaria.

### **Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 del D.Lgs. 50/16, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 38 e 39 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
  4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
  5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
    - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
    - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
      - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
      - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
      - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
  6. Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
  7. 7. Il contratto è altresì risolto nei casi di cui all'art.21.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### **Art. 51 - Termini per il certificato di regolare esecuzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione verrà eseguito secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/16.; è emesso dal direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 237 del D.P.R. 207/10

### **Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. Sono previste consegne parziali dei lavori, come meglio precisato nel precedente art. 14.
2. L'appaltatore non può opporsi a tale consegne parziali per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## CAPO 12 - NORME FINALI

### **Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, per quanto ancora in vigore, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - e) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - f) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - g) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - h) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove aggiuntive, rispetto a quelle originali a carico della stazione appaltante, determinate dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste e che verranno ordinate dalla direzione lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste alle operazioni di prova o prelievo ordinate dalla Direzione Lavori ad altro soggetto. In particolare assistenza, a sua cura e spesa, a tutte le prove per il collaudo statico delle strutture o tecnico- funzionale per gli impianti.
  - i) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - j) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito ed degli accessi sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - l) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi

- di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- o) Fornitura della campionatura di tutti i materiali da porre in opera per la preventiva approvazione della D.L. ed esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Sarà obbligo dell'appaltatore conservare in cantiere i campioni autorizzati.
- p) Consegna delle certificazioni inerenti la qualità e le caratteristiche dei materiali utilizzati con particolare riferimento alle caratteristiche meccaniche, di resistenza al fuoco, termiche ed acustiche in ottemperanza alle vigenti normative ed ai collaudi strutturali, impiantistici e all'ottenimento dell'abitabilità.
- q) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- r) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- s) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e fotografici lungo i tracciati delle opere da eseguire con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla direzione lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi alla direzione lavori per l'accettazione
- t) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale. In particolare la fornitura, a lavori ultimati dei materiali sotto indicati posti in opera nei fabbricati:
- per ogni tipo di rivestimento: il 5% della superficie montata,
  - per ogni tipo di pavimento : il 3% della superficie montata.
- u) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- v) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati il Committente e la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.



- w) La fornitura delle negative originali e di copia fotografica ovvero i relativi files su supporto magnetico di ciascuna di esse del formato 13x18 delle opere in corso nei vari periodi dell'anno, nel numero che sarà indicato dalla D.Lavori,
  - x) La consegna, a lavori ultimati, dei disegni costruttivi in formato DWG e cartaceo delle tavole di "AS BUILT" (come costruito) di tutti gli impianti relativi ai fabbricati e alle opere di urbanizzazione realizzate entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In particolare è richiesto lo schema quotato dell'area e lo schema quotato della rete fognaria dei fabbricati e delle fognature pubbliche, nonché la consegna di una raccolta completa di libretti di manutenzione ed uso, garanzie ed i cataloghi delle apparecchiature e dei componenti installati.
  - y) L'appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni (allegate al Capitolato Speciale – Norme Tecniche) ottenute dal Comune di Monchio ed inerenti la esecuzione dell'intervento oggetto del presente capitolato;
  - z) Sono a carico dell'Impresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant'altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori.
- Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per la realizzazione dell'opera.
2. L'Appaltatore è tenuto, a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo.
  3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

#### **Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
  - e) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 56 – Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di subappaltatori, di appaltatori di opere scorporate o della Stazione appaltante e

ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 57 – Pannelli informativi di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, pannelli informativi riguardanti l'intervento di cui all'oggetto, riproducendo le tipologie di pannelli in uso presso il Comune di Monchio delle Corti
2. In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma di telo in PVC), dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione concordata.
3. Per il presente intervento è previsto l'utilizzo: di numero 2 pannelli indicatori di base 140 cm x 200, da collocarsi secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento o in conformità alle previsioni di progetto.
4. Sarà obbligo ed onere dell'appaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli, ricorrendone la necessità (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo supplementare dello stesso tipo da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo la possibilità di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio disponibile lo consenta.
5. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l'Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati.

#### **Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 59 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico**

1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all'inquinamento acustico generato, è sottoposto alla applicazione della L.R. Emilia Romagna 9/5/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e relativa Direttiva di G.R.

Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).

2. L'appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere all'Ufficio competente del Comune di Monchio entro 20 giorni dall'inizio attività del cantiere

SI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI ENUNCIATE ALL'ART. 4 DEL PRESENTE CAPITOLATO IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DELLE SUDETTE LAVORAZIONI

<b>TABELLA «A»</b>		<b>CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI</b> (articoli 4 e 44, comma 1)			
	<b>Ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della "Casa residenza per anziani Val Cedra" con istituzione di n°3 posti letto territoriali e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona</b>	Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000		Euro	Incidenza %
1	<b>Edifici</b>	<b>Prevalente</b>	<b>OG1</b>	<b>244.600,00</b>	<b>60.08</b>
2	<b>Impianti elettrici</b>	<b>Scorporabile subappaltabile</b>	<b>OS30</b>	<b>92.935,26</b>	<b>22.82</b>
3	<b>Impianti meccanici</b>	<b>Scorporabile subappaltabile</b>	<b>OS28</b>	<b>69.600,08</b>	<b>17.10</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>407.135,34</b>	<b>100</b>
<p>Ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. 50/16 i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari</p>					

## Sommario

Capitolato speciale d'Appalto .....	1
<b>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	4
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....	4
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....	4
<b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>6</b>
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	6
Art. 7 – Discordanze negli atti contrattuali – Ordine di validità degli atti contrattuali	6
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	6
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore .....	7
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....	7
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	7
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....	8
<b>CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>9</b>
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori .....	9
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori .....	9
Art. 15 –Sospensioni richieste dall'esecutore .....	10
Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .....	10
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	11
Art. 18 - Penali in caso di ritardo .....	11
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	12
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	12
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	13
<b>CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>14</b>

Art. 22 - Lavori a misura .....	14
Art. 24 – Eventuali Lavori in economia .....	15
Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.....	15
<b>CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA .....</b>	<b>15</b>
Art. 26 – Anticipazione.....	15
Art. 27 – Pagamenti del corrispettivo contrattuale .....	15
Art. 28 - Pagamenti Conto Finale e Rata di Saldo .....	16
Art. 29 – Ritardi nel pagamento .....	16
Art. 30 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	17
Art. 31 - Revisione prezzi.....	17
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	17
<b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>18</b>
Art. 33 - Cauzione provvisoria .....	18
Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....	18
Art. 35 – Riduzione delle garanzie .....	18
Art. 36 - Assicurazione a carico dell’impresa .....	19
<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....</b>	<b>20</b>
Art. 37 - Variazione dei lavori .....	20
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali .....	20
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	20
<b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE</b>	<b>21</b>
Art. 40- Sicurezza sul luogo di lavoro .....	21
Art. 41 – Piani di sicurezza .....	21
Art. 42 – Piano operativo di sicurezza.....	22
Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	22
Art. 44– Costi legati alla sicurezza .....	22
<b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>24</b>

<b>Art. 45 – Subappalto .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori.....</b>	<b>26</b>
<b>CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 48 – Controversie.....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 51 - Termini per il certificato di regolare esecuzione.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....</b>	<b>30</b>
<b>CAPO 12 - NORME FINALI.....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 56 – Custodia del cantiere.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 57 – Pannelli informativi di cantiere .....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....</b>	<b>34</b>
<b>Art. 59 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico.....</b>	<b>34</b>

## ALL. 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente subappaltate e relative fatture quietanzate emesse (rilasciata ai sensi dell'art. 105, comma 9 e segg. del D.Lgs.n. 50/2016)

Al Comune di Monchio delle Corti

SERV. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Lavori di ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della "Casa residenza per anziani Val Cedra" con istituzione di n°3 posti letto territoriali e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona

Il sottoscritto		c.f.	
nato il		a	
in qualità di			
dello studio/società			
Con sede legale in	Via		
C. Fiscale	P. IVA		
Tel.	Fax	E-mail	
Affidataria dei lavori in oggetto indicati			

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### DICHIARA:

#### CASO 1) – IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI SAL OLTRE IL PRIMO

- **di avere consegnato** all'A.C.E.R., entro i 20 giorni successivi al pagamento di precedente SAL contabilizzato, copia di tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori relative al medesimo sal, tramite allegata tabella riepilogativa;
- **di aver corrisposto ai singoli subappaltatori gli importi relativi ad oneri di sicurezza relative alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;**
- di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/16.

#### CASO 2) PAGAMENTO CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO

- che, visto l'art. 105, D.Lgs. n. 50/16, ai fini del pagamento del Conto Finale e dell'importo costituente la rata di saldo da parte della Stazione appaltante, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori consegnate in copia alla Amministrazione risultano dalla allegata tabella riepilogativa e che non esistono altre fatture emesse e quietanzate oltre quelle evidenziate;
- **di aver corrisposto ai singoli subappaltatori gli importi relativi ad oneri di sicurezza relative alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;**



- *di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/16.*

*In fede*

Data e Firma

**N.B.**

**La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore**

**Comune di Monchio delle Corti**

**INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).**

*Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura a cui il presente modulo accede. **Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Monchio delle Corti ai sensi dell'art.18 del D.lgs. n.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".***

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. è interessata.

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'Art. 4 comma 1 del D.lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

Si informa, infine, che il titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Monchio delle Corti

		<b>Impresa subappaltatrice</b>	<b>importo autorizzato Euro</b>	<b>Imp. lavorazioni eseguite a tutto il _____</b> <b>(Se non ancora avviate o contabilizzate barrare la casella)</b>	<b>Importo pagamenti effettuati a tutto il _____</b> <b>(Se non ancora effettuati barrare la casella)</b>	<b>di cui per oneri per la sicurezza Euro (1)</b>	<b>Estremi fatture quietanziate di cui si allega copia</b>	<b>Importo residuo del subappalto autorizzato</b>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Timbro e firma

**TABELLA RIEPILOGATIVA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI**

## ALL.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente eseguite in regime di subappalto ed ai conseguenti adempimenti contributivi (rilasciata ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs.n. 105/2016)

Comune di Monchio delle Corti

OGGETTO: Lavori di ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della "Casa residenza per anziani Val Cedra" con istituzione di n°3 posti letto territoriali e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona

Il sottoscritto			c.f.	
nato il		a		
in qualità di				
dello studio/società				
Con sede legale in			Via	
C. Fiscale			P. IVA	
Tel.	Fax		E-mail	
Affidataria dei lavori in oggetto indicati				

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### DICHIARA:

che i dati necessari ai fini degli accertamenti d'ufficio da parte della Amministrazione appaltante circa la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa in capo alla sottoscritta Impresa e alle imprese subappaltatrici, risultano dai seguenti prospetti:

**PERIODO DI RIFERIMENTO** (riferito allo specifico SAL in corso di liquidazione): DAL            AL           

### RIEPILOGO DATI PER APPALTATORE :

Percentuale incidenza della <b>manodopera</b> nel periodo di riferimento	Percentuale <b>incidenza</b> dei <b>subappalti</b> nel periodo di riferimento	Posizione aperta c/o Cariparma	
		<b>SI</b> (specificare n. posizione)	<b>NO</b> (specificare motivo di mancata iscrizione)

### - RIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI OPERANTI IN CANTIERE

Ditta subappaltatrice	Provv.to Autorizzativ o	Importo eseguito dal subappaltat ore nel periodo sopra evidenziato	Perc.le incidenza manodop era subappalt atore	Data fine lavori subappalto (anche presunta)	Posizione aperta c/o Cariparma	
					<b>SI</b> (specificare n. posizione)	<b>NO</b> (specificare motivo mancata iscrizione)
1						

Capitolato speciale d'Appalto

2							
3							
4							
5							

In fede

Data e Firma

***N.B.***

**La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore**

**Comune di Monchio delle Corti**

**INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).**

*Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura a cui il presente modulo accede.*

***Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Monchio delle Corti ai sensi dell'art.18 del D.lgs. n.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".***

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. è interessata.

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'Art. 4 comma 1 del D.lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente.

Si informa, infine, che il titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Monchio delle Corti